



Giustizia Sportiva

**DECISIONE N° 2/2018
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 1/2018

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

| | | |
|------------------|--------------|------------|
| RICCIULLI | Avv. Antonio | Presidente |
| GULLOTTA | Avv. Fabio | Componente |
| MENNUNI | Avv. Antonio | Componente |

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASD TT VILLAGGIO LUCCA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Toscana n. 2017/025, pubblicata in data 29 dicembre 2017 all'udienza del giorno 22 gennaio 2018, la Corte a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La ricorrente, con reclamo presentato in data 3 gennaio 2018 ed acquisito al protocollo n. 32, impugnava la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Toscana n. 2017/025, con la quale – in relazione all'incontro di campionato regionale a squadre maschile di serie C2 girone A tra l'ASD TT Villaggio Lucca e l'USD Apuania Carrara disputatosi in data 17.12.2017– veniva disposta la squalifica per mesi dieci del tesserato LARINDI Roberto e la pena pecuniaria di euro 120 a carico della ASD TT VILLAGGIO LUCCA per responsabilità oggettiva

Il reclamo è infondato e va respinto.

Quanto lamentato dalla ricorrente trova infatti smentita precisa e inequivoca nel referto di gara del primo arbitro, fonte primaria di prova avente fede privilegiata.

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo e conferma la decisione impugnata;
Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva;
Manda alla Segreteria Organi di Giustizia di trasmettere gli atti del procedimento al Settore Arbitrale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Così deciso

Roma, li 25 gennaio 2018

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU